



P.P. CH-3003 Berna, UFM, Bmh

Ai partiti rappresentati nell'Assemblea
federale

Berna, 8 giugno 2009

**Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la CE
relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

Avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore, egregi Signori,

alla sua seduta del 5 giugno 2009, il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione concernente l'attuazione della direttiva sul rimpatrio e le conseguenti modifiche della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31).

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (in seguito direttiva sul rimpatrio) costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. La Svizzera si è impegnata a riprendere, in linea di principio, tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 cpv. 3 e art. 7 dell'accordo d'associazione a Schengen; AAS, RS 0.360.268.1).

L'attuazione della direttiva richiede una modifica della LStr e della LAsi. Occorre inoltre adeguare le disposizioni d'esecuzione cantonali del diritto in materia di stranieri e d'asilo non conformi ai principi della direttiva sul rimpatrio, in particolare per quanto concerne le misure coercitive previste dal diritto in materia di stranieri. La direttiva non comporta tuttavia un riorientamento fondamentale del diritto in materia di stranieri e d'asilo della Svizzera.

Le principali modifiche concernono la LStr. Occorrono adeguamenti nei settori delle misure di allontanamento e respingimento, dell'espulsione e delle misure coercitive. In particolare, l'allontanamento senza formalità di cui all'articolo 64 LStr dev'essere sostituito mediante una

procedura formale di allontanamento, ovvero mediante l'allontanamento tramite modulo standard. Occorre inoltre modificare la disposizione relativa al divieto d'entrata (art. 67 LStr). Secondo il diritto vigente, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) decide liberamente se disporre un divieto d'entrata, purché siano adempiti i pertinenti presupposti legali. Con l'attuazione della direttiva sul rimpatrio, in determinate circostanze l'UFM sarà obbligato a disporre il divieto d'entrata. Un altro cambiamento importante concerne la durata massima di tutti i tipi di carcerazione di cui all'articolo 79 LStr. In base alla direttiva sul rimpatrio, la durata massima della carcerazione potrà essere prorogata fino a un massimo di 18 mesi.

Il termine per l'attuazione inizia a decorrere con la notifica dello sviluppo dell'acquis di Schengen da parte dell'UE. Per la direttiva sul rimpatrio, tale notifica è avvenuta il 12 gennaio 2009, per cui l'attuazione a livello federale e cantonale deve avvenire entro il 12 gennaio 2011.

Vi preghiamo di presentare entro il 5 settembre 2009 le Vostre osservazioni scritte all'Ufficio federale della migrazione, Ambito di stato maggiore Affari giuridici, Segreteria, sig.ra Gabriela Roth.

Per agevolare il trattamento e l'analisi dei pareri, siete pregati di inviare le Vostre risposte anche al seguente indirizzo elettronico:

Gabriela.Roth@bfm.admin.ch

Vi ringraziamo anticipatamente per la preziosa collaborazione.

Eveline Widmer-Schlumpf
Consigliera federale

Allegati:

- Direttiva sul rimpatrio
- Avamprogetto di legge, scambio di note e rapporto esplicativo
- Lista dei partecipanti alla consultazione